

**Art.16 - Zona di edifici e servizi pubblici e  
di impianti di interesse collettivo.**

Modificato come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale  
n° 58/71/Urb. dd. 24/6/1971.

La zona di edifici o servizi pubblici o di impianti di interesse collettivo è riservata esclusivamente ad attrezzature di iniziativa pubblica o di istituti di diritto pubblico o di enti morali e religiosi per attività destinate alle vite dei cittadini.

Le distanze sono regolate dalle norme di cui all'articolo 10, capitolo III - lettera c); relativa alla zona "B".

L'indice massimo di fabbricabilità da osservarsi è di 4,00 metri cubi per metro quadrato.

Per le aree comprese o contermini alla zona "A<sub>2</sub>", nei limiti della costruzione interessata, per ragioni di omogeneità e coerenza ambientale, l'edificazione avviene secondo le norme di cui all'art.10, capitolo II - lettere a, b, c, d, e, relative alla zona "A<sub>2</sub>".

Il Sindaco di volta in volta, in vista di particolari esigenze e di particolari sistemazioni urbanistiche, può, con riferimento all'art. 16 della Legge 6 agosto 1967, n° 765 e all'art.3 della Legge 21 dicembre 1955, n° 1357, derogare dai limiti stabiliti al 2°, 3° e 4° comma del presente articolo.